



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE**  
**DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TERZO SETTORE E**  
**DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE**

**IL CAPO DIPARTIMENTO**

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze alle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”;

**VISTO** il D.P.R. del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTA** la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, di seguito anche “Codice del Terzo settore”, e, in particolare, l’articolo 45, ove si prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come “Ufficio regionale (o provinciale) del RUNTS”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d) della legge 6 giugno 2016, n. 106” il quale ha previsto che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (articolo 3, comma 1, lettera a);

**VISTO** il D.P.C.M. del 23 luglio 2020 recante la “Disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, i quali stabiliscono che ciascuna amministrazione competente di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M., effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblica entro il 31 dicembre sul proprio sito istituzionale l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo D.P.C.M., ed entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate;

**VISTO** il D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 30 settembre 2020, al n. 1938, il quale, in attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, contiene la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il D.D. n. 561 del 26 ottobre 2021, il quale, in applicazione dell'articolo 30 del citato D.M. n. 106 del 2020, ha fissato al 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale il RUNTS è divenuto operativo;

**VISTO** il D.D. del 28 novembre 2025, n. 309, con il quale è stato approvato il documento contenente le regole tecniche, idonee a determinare la data di dichiarazione del cinque per mille e finalizzate all'estrazione dell'elenco ammessi ed esclusi al cinque per mille, anno finanziario 2025, da parte di InfoCamere S.C.p.A., ente in house di UNIONCAMERE;

**VISTO** il D.D. n. 391 del 23 dicembre 2025, pubblicato in pari data, con il quale sono stati approvati gli elenchi, formati sulla base del documento citato al capoverso precedente, degli enti ammessi ed esclusi A.F. 2025;

**CONSIDERATO** che per i medesimi elenchi si è reso necessario provvedere ad un aggiornamento al fine di ricomprendervi tutti gli enti aventi titolo, in quanto in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'utile accreditamento al cinque per mille alla data del 31 dicembre 2025;

**RITENUTO** di approvare gli acclusi elenchi di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, in versione aggiornata rispetto a quelli da ultimo approvati con il già citato D.D. n. 391/2025, e l'elenco permanente di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo D.P.C.M. del 23 luglio 2020;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1**

1. Per le ragioni in narrativa esposte, è approvato l'elenco aggiornato di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, degli enti ammessi al beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2025, contenuto nell'allegato "A" al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È approvato, altresì, l'elenco aggiornato di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, degli enti esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2025, contenuto nell'allegato "B" al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

### **ARTICOLO 2**

1. È approvato l'elenco permanente degli enti accreditati al riparto del cinque per mille di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 contenuto nell'allegato "C".

### **ARTICOLO 3**

1. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO

Alessandro Lombardi

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".*